

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE AMICO
Via Piedigrotta n.16
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/556529
E-mail: studiolegaleamico@alice.it
Pec: salvatore.amico77@avvocaticl.legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Roma

Ricorso con istanza cautelare

Per **Amico Salvatore**, cod. fisc.: MCASVT77D23B429L, nato a Caltanissetta il 23/04/1977 ed ivi residente nella via Piedigrotta, n. 16 da sè stesso rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale in Caltanissetta, via Piedigrotta, n. 16, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata salvatore.amico77@avvocaticl.legalmail.it oppure al seguente numero di fax 0934-556529

Ricorrente

Contro

- **Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM** (di seguito anche solo RIPAM) - presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero per la Pubblica Amministrazione -, in persona il legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi, n. 12;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* a Roma, in via dei portoghesi12;
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi, n. 12;

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE AMICO

Via Piedigrotta n.16
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/556529
E-mail: studiolegaleamico@alice.it
Pec: salvatore.amico77@avvocatiicl.legalmail.it

- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, domiciliata *ex lege* a Roma, in via dei Portoghesi, n.12;
- **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n. 12;
- **Commissione d'esame** del concorso, in persona del suo presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi, n. 12;

- Resistenti

e nei confronti di

- **Francesca Foti** (FTOFNC80E43H224C), nata a Reggio Calabria il 03/05/1980 presso il suo indirizzo p.e.c. francescafoti@certificazioneposta.it estratto dal registro INI PEC;
- **Giovanni Caruso** (CRSGNN75M09F257K), nato a Modena il 09/08/1975, presso il suo indirizzo p.e.c. giovanni.caruso@avvocatiavellino.pec estratto dal registro INI PEC;
- **Maristella Ciappina** (CPPMST87H87H68F158H), nata a Messina il 28/06/1987.

Controinteressati

* * *

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- della **graduatoria finale di merito e degli atti di approvazione della stessa, per il profilo assistente di settore amministrativo (codice AMM – n. 1250 unità di personale)**, del “*Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del*

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE AMICO

Via Piedigrotta n.16
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/556529
E-mail: studiolegaleamico@alice.it
Pec: salvatore.amico77@avvocaticl.legalmail.it

- Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*”, pubblicata sul sito del “Formez PA” in data 24 febbraio 2023, e successivamente rettificata in data 20 aprile 2023, nella parte in cui non riconosce alcun titolo di studio e, di conseguenza, nessun punto per la valutazione dei titoli nonostante ne fosse in possesso (laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento LMG01, collocandolo tra i vincitori alla posizione n. 756 con il punteggio complessivo di 28,875 (All. n. 1);
- del **bando** di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicato in G.U.R.I. n. 104 del 31/12/2000, divenuto lesivo con la pubblicazione della richiamata graduatoria e, in particolare, dell'art. 4 c. 5 e dell'art. 7 c.2 laddove prevede che “*i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione*” (art. 4, c.5) e impone alla commissione di effettuare la valutazione dei titoli “*sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso*” (art. 7 c.2), senza deroghe per quelli già caricati sul portale di reclutamento “Step One 2019” (All. n. 2);
 - della **scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti** con cui la commissione d'esame non ha attribuito alcun punteggio al ricorrente (0 punti) per i titoli in suo possesso;
 - Degli **atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione** (art. 10 bando) e **di successiva immissione in servizio** dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito in posizione precedente alla n. 756 del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto preordinato connesso conseguente comunque lesivo per il ricorrente ivi inclusi quelli ad oggi non conosciuti ed, in ogni caso, lesivi dei diritti dell'interessato istante;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE AMICO

Via Piedigrotta n.16
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/556529
E-mail: studiolegaleamico@alice.it
Pec: salvatore.amico77@avvocaticl.legalmail.it

Per l'accertamento dell'interesse in capo al ricorrente di ottenere il riconoscimento della laurea in giurisprudenza (LMG01) e la condanna dell'amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di un ulteriore punto per come previsto dall'art. 7 del bando (per il possesso della laurea di cui sopra) ed alla conseguente corretta rideterminazione del punteggio finale che permetterebbe allo stesso di ottenere il punteggio complessivo di **29,875** e la migliore posizione della graduatoria finale di merito prossima alla numero 210 **rimanendo comunque vincitore della selezione.**

* * *

FATTO

1. Con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104, del 31 dicembre 2021, la commissione interministeriale RIPAM ha indetto il “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale, area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato”(All. n. 2).

2. Il concorso in oggetto è stato previsto per il reclutamento di complessive 2293 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli delle indicate amministrazioni è strutturato secondo diversi profili professionali tra i quali si distinguono:

A) **Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) – n. 1250 posti; (Profilo in cui ha partecipato il ricorrente)**

B) Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Cod. INF) – n. 464 posti;

C) Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico finanziario (Cod. ECO) – n. 579 posti.

3. L'art. 4 del Bando ha previsto poi che la domanda di partecipazione per ciascuno dei codici di concorso si sarebbe dovuta effettuare in via telematica compilando “*il modulo elettronico sul sistema “Step One - 2019” raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo <https://ripam.cloud/>”* (gestito da Formez PA) previa registrazione del candidato a sistema, che si sarebbe dovuta inviare entro il 07/02/2022 e che, nella

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE AMICO

Via Piedigrotta n.16
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/556529
E-mail: studiolegaleamico@alice.it
Pec: salvatore.amico77@avvocaticl.legalmail.it

stessa, si sarebbero dovuti dichiarare le proprie generalità, il possesso dei requisiti di ammissione (compreso il titolo di studio) e gli ulteriori titoli da sottoporre alla valutazione precisando che quelli non dichiarati non sarebbero stati presi in considerazione.

4. Nel bando l'Amministrazione ha stabilito poi i requisiti per l'ammissione al concorso (Art.2) e, con l'ausilio di Formez PA, ha strutturato la procedura selettiva come segue (Art.3):

- Una prova selettiva scritta (Art. 6), distinta per codici di concorso, da svolgersi mediante l'ausilio di strumenti informatici e piattaforme digitali (anche in sedi decentrate, con più sessioni consecutive non contestuali), consistente in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo di 30 punti e che *“si intende superata se si è raggiunto il punteggio minimo di 21/30”*;
- La valutazione dei titoli (Art. 7) distinta per i codici di concorso, effettuata con ricorso a piattaforme digitali della commissione per i candidati che hanno superato la prova scritta e sulla base dei titoli dagli stessi dichiarati nella domanda di ammissione al concorso;
- graduatoria finale di merito (Art. 7) per ciascuna classe di concorso, sulla base del *“punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta del punteggio attribuito in base ai titoli”*.

5. Per quanto interessa in questa sede, nello specifico, ai fini della valutazione dei titoli, l'articolo 7 della *lex specialis* ha stabilito che i punteggi relazione ai titoli si sarebbero dovuti attribuire come segue: *“Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 punti sulla base dei seguenti criteri:*

- ***1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;***
- *0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;*
- *0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;*
- *1 punto per ogni dottorato di ricerca;*
- *0,75 per ogni diploma di specializzazione.”*

6. Il ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando ha presentato nei termini la domanda di partecipazione al concorso in esame per profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale **(codice AMM)**. (All. n. 6)

7. Pur ricordando perfettamente il ricorrente di avere dichiarato il possesso del titolo, a seguito di un disguido tecnico o forse anche soltanto per un mero errore materiale, il ricorrente non sembra aver inserito nel “from” digitale previsto dall'Amministrazione per il caricamento della domanda il diploma di laurea di cui era in possesso e cioè la laurea magistrale in giurisprudenza (LMG01) anche se tale titolo era stato precedentemente caricato sull'area personale del medesimo portale “Step One 2019” gestito da “Formez PA”, indicato dal bando per la partecipazione alla selezione e raggiungibile sulla rete Internet all'indirizzo espressamente specificato dallo stesso <https://ripam.cloud/>” (All. n. 7 e n. 8);

8. Successivamente, in data 05/07/2022, il ricorrente ha svolto la prova scritta del concorso per il profilo AMM presso la sede di Siracusa e l'ha superata con il punteggio di 28,875 come appreso sulla propria “area riservata” del portale “Step One” previa comunicazione da parte del “Formez PA” dei risultati delle prove sul sito istituzionale; (all. n. 9);

9. Tuttavia, successivamente alla suddetta pubblicazione, il ricorrente, avendo contezza di avere riportato un punteggio elevato, ha eseguito un accesso alla domanda di cui aveva salvato copia on-line e si è accorto della mancanza del titolo di laurea nel from di compilazione della domanda;

10. In data 30/07/2022, il ricorrente ha inviato, quindi, una pec all'amministrazione per segnalare l'anomalia e ribadire il possesso del suddetto titolo di studio conseguito nell'anno 2004, quindi, in data antecedente a quella della scadenza dei termini della domanda, ai fini della valutazione e del calcolo del punto aggiuntivo (laurea in Giurisprudenza, conseguita il 04/04/2011 con votazione di 86/110) peraltro già caricato sulla propria “area personale” del portale “Step One” e, dunque, nella stessa piattaforma gestita da “Formez PA” e utilizzata per la presente procedura concorsuale (all. n. 3);

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE AMICO

Via Piedigrotta n.16
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/556529
E-mail: studiolegaleamico@alice.it
Pec: salvatore.amico77@avvocaticl.legalmail.it

11. In assenza di riscontro ed avendo notato che in graduatoria il punteggio complessivo assegnato era rimasto di punti 28,875, in data 10/03/2023, il ricorrente ha inoltrato una seconda pec all'amministrazione chiedendo nuovamente la correzione in via di autotutela dei titoli in suo possesso ai fini della determinazione del proprio punteggio finale e della conseguente aggiornata posizione in graduatoria (All. n. 4);

12. Tuttavia anche questa seconda pec è rimasta priva di riscontro;

13. A causa di tale illegittima ed errata valutazione o meglio dell'omessa valutazione il ricorrente pur risultando vincitore del concorso con il punteggio complessivo di 28,875 è stato collocato di conseguenza nella posizione numero 756 su 1250 previste a bando, mentre, laddove fosse stata riconosciuta un punto aggiuntivo per la valutazione della laurea conseguita, il ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio di 29,875 che gli avrebbe consentito di collocarsi a una posizione prossima alla numero 210 della graduatoria con conseguenti ed evidenti ricadute in fase di scelta della sede di servizio di assegnazione;

14. In data 19/04/2023, peraltro, il "RIPAM PA" ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la graduatoria "*rettificata*" a seguito delle segnalazioni pervenute da parte dei candidati per l'errata valutazione dei titoli di studio e /o di preferenza, ma il ricorrente ha riscontrato che le proprie precedenti istanze non hanno trovato accoglimento alcuno e che il punteggio assegnatogli è rimasto invariato: **28,875**;

14. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorrente pur essendo idoneo e vincitore del concorso, a causa dell'omessa valutazione del proprio titolo di studio si trova costretto a proporre il presente ricorso per il riconoscimento del dovuto punteggio tenuto conto del titolo di studio che era già in suo possesso e che era già stato comunicato all'amministrazione e che la stessa non ha attivato il soccorso istruttorio come si e verrà cura di chiarire nei seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione di legge; violazione dell'art. 35 co. 5.2 del D. Lgs. n. 165/2001 (come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017); violazione dell'art. 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento per la scelta dei “migliori” e “favor participationis” nell'accesso all'impiego nelle P.A.; violazione della direttiva n. 3 del 24/04/2018; violazione dell'art. 18 co. 2 della L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione, illogicità e travisamento di fatti: nella parte in cui l'Amministrazione non ha acquisito d'ufficio e valutato i titoli in possesso del ricorrente nonostante fossero già indicati sul portale di reclutamento “Step One 2019”, valido come “banca dati” di tutte le procedure concorsuali gestite dal RIPAM e da FORMEZ PA. Valutazioni sulla prova di resistenza.

Come esposto in punto di fatto, nella selezione in oggetto, all'esito della pubblicazione della graduatoria di merito sul sito internet istituzionale, il ricorrente è risultato **idoneo e vincitore collocato alla posizione numero 756** a causa dell'illegittima omessa valutazione del proprio diploma di laurea da parte della commissione d'esame perché questi ha conseguito il punteggio complessivo di **28,875** corrispondente ai punti ottenuti alla prova scritta, mentre ha acquisito “**0**” punti alla valutazione dei titoli.

Nello specifico, con il presente ricorso, si contesta dunque l'omessa valutazione nell'impugnata graduatoria finale di merito, della laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita dal ricorrente in data 04.11.2004 con votazione di 86/110.

Giova a precisare, ai fini della prova di resistenza, che il ricorrente ha un'evidente interesse all'accoglimento del presente ricorso perché questi è attualmente collocato nell'impugnata graduatoria per il profilo AMM, alla posizione n. **756** con il punteggio di **28,875** mentre, nel caso in cui il titolo in suo possesso fosse stato regolarmente computato, il punteggio corretto sarebbe stato di **29,875** con conseguente posizionamento in graduatoria alla posizione numero **210** circa.

Si osserva inoltre come l'omessa valutazione del titolo di studi da parte della commissione d'esame sia frutto di un errore del sistema (in quanto il ricorrente ricorda di avere inserito tale titolo di studio in domanda) o, al più, di un'evidente errore di compilazione della domanda di partecipazione al concorso a cui, in ogni caso, la commissione avrebbe potuto facilmente porre rimedio verificando il possesso del

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE AMICO

Via Piedigrotta n.16
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/556529
E-mail: studiolegaleamico@alice.it
Pec: salvatore.amico77@avvocaticl.legalmail.it

suddetto titolo precedentemente indicato e caricato dal ricorrente sulla propria area riservata e personale della piattaforma “Step One” gestita da “Formez PA” e raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo “<https://ripam.cloud>”, tra l'altro, utilizzata dall'amministrazione per acquisire le informazioni personali dei candidati e per caricare tramite il modulo elettronico la domanda di partecipazione alla selezione come espressamente indicato dal bando di concorso.

Peraltro con la pec del 30/07/2022 il ricorrente ha segnalato l'errore di caricamento dei titoli nella domanda di partecipazione al concorso e la Commissione avrebbe potuto agevolmente confermare e accertare il possesso del diploma di laurea sull'area personale del portale “Step One” utilizzato nella presente procedura, come titoli già indicati dal ricorrente e pertanto già nella disponibilità dell'amministrazione.

Infatti dal portale “Step One 2019” gestito da “Formez PA” per i concorsi pubblici, che, come indicato sul bando, gestisce la procedura nell'area riservata al ricorrente e denominata “*anagrafica utente*”, sono presenti le sue informazioni anagrafiche, i propri contatti e titoli di studio conseguiti, già caricati dall'istante prima di partecipare alla selezione in oggetto.

Area riservata |  Benvenuto **SALVATORE AMICO** [Atti](#) [Concorsi](#) [Anagrafica utente](#) [Logout](#)

Anagrafica utente

Dati anagrafici 

Cognome:	AMICO
Nome:	SALVATORE
Codice fiscale:	MCASVT77D23B429L
Data di nascita:	23 apr 1977
Genere:	Uomo
Comune di nascita:	Caltanissetta
Cittadinanza:	Italiana

Documenti 

Carta d'identità:	Numero: AV7099780  (Scadenza: 23 apr 2026)
-------------------	---

Contatti 

Cellulare:	3286216636 
Email:	STUDIOLEGALEAMICO@ALICE.IT 

Indirizzi 

Residenza:	Via PIAVE, 9 - 93100 Caltanissetta (Caltanissetta) 
------------	---

Titoli di studio 

Inserire i titoli di studio in ordine gerarchico (diploma, laurea, ecc.)

Denominazione:	LMG/01 Giurisprudenza  
Denominazione:	Diploma geometra 

[Vai alla sezione Concorsi](#)

A tal riguardo, giova chiarire che, come indicato nella guida di “Formez PA” il portale “Step One 2019” rappresenta un sistema online per presentare le candidature ai concorsi banditi dalla commissione “RIPAM” e autonomamente da amministrazioni pubbliche, tramite “Formez” con il fine di facilitare l'autenticazione degli utenti e l'acquisizione dei dati (all. n. 11).

Infatti sul proprio sito il “RIPAM” chiarisce che tale sistema rappresenta un'iniziativa del proprio progetto di riqualificazione volto a garantire il supporto alle procedure concorsuali per facilitare lo scambio di informazioni e per consentire ai responsabili dei procedimenti di selezione e di reclutamento del personale *“di gestire con maggiore efficacia ed efficienza le fasi del processo con vantaggi che consistono tra gli altri nella razionalizzazione del processo di recruiting e nello screening immediato delle candidature per semplificazione e trasparenza”* (All. n. 12).

Sul punto è opportuna una breve precisazione. Il portale “Step One 2019” è frutto di un intervento di riforma delle procedure concorsuali disposta dall'art. 35 co. 5.2 del D.Lgs. n. 165/2001 (disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 75/2017) che ha previsto

l'emanazione di *“linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli ispirati alle migliori pratiche a livello nazionale ed internazionale in materia di reclutamento del personale nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente in materia”*.

Con la successiva direttiva n. 3 del 24/04/2018, il Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione ha adottato, infatti, le linee guida sulle procedure concorsuali con il preciso intento di favorire pratiche e metodologie finalizzate a raggiungere l'obiettivo dei concorsi pubblici: quello di reclutare i migliori candidati in relazione alle esigenze delle amministrazioni (All. n. 13).

Nel testo della direttiva si legge infatti che le presenti linee guida di indirizzo amministrativo, si muovono nell'ambito dei principi dettati dal quadro normativo vigente e dalle disposizioni di rango costituzionale, tanto che *“sono ispirate alle regole di legalità trasparenza imparzialità efficienza e buon andamento che presidiano l'accesso per concorso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni”*.

Ne deriva che il portale di reclutamento “Sep One 2019” costituisce diretta attuazione delle citate linee guida, come si legge espressamente a pagina 9 della citata direttiva del 2018, per il miglior coordinamento delle procedure di reclutamento e per consentire una rappresentazione omogenea e completa delle informazioni con il fine di *“consentire la consultazione in un unico sito delle informazioni relative a tutti i concorsi”*.

Tanto è vero che la citata direttiva (sezione III) chiarisce espressamente il seguente principio per l'attuazione del portale: *“Il sistema informativo descritto potrà svilupparsi anche per le attività di gestione dei concorsi e dei processi connessi a titolo puramente esemplificativo, la creazione di utenze per ogni amministrazione pubblica per i candidati interessati ad accedere alle pubbliche amministrazioni, **la conservazione delle informazioni relative ai candidati con il loro consenso al fine di essere utilizzate per più procedure concorsuali**, la standardizzazione dei moduli di domande e di partecipazione ai concorsi e presentazione telematica delle istanze, il pagamento telematico delle tasse di partecipazione al concorso”*.

Il principio della conservazione dei dati dei candidati per l'utilizzo in più procedure concorsuali si ritrova infatti anche nella guida allo “Step One 2019”, dove si legge che *“nell'area “anagrafica utente” sono contenute le informazioni personali del candidato*

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE AMICO

Via Piedigrotta n.16
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/556529
E-mail: studiolegaleamico@alice.it
Pec: salvatore.amico77@avvocaticl.legalmail.it

(acquisite con l'autenticazione attraverso "Spid" o inserite in fase di registrazione) e sarà possibile integrare i dati e aggiungere i titoli posseduti. Il sistema Step – One 2019 provvederà, in questo caso, ad indicare i concorsi compatibili con il titolo di studio posseduto".

Alla luce di ciò e dei principi indicati dall'art.35 c.5.2 del D.lgs.n.165/2001 e della direttiva del 2018, è evidente l'illegittimità delle richiamate disposizioni del Bando (art. 4 c.5 e art. 7) – divenute lesive con l'omessa valutazione dei titoli del ricorrenti – che escludono la considerazione dei titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione nella parte in cui non prevedono **una deroga per la valutazione di quei titoli già espressamente indicati nel portale di reclutamento che, come si è visto, è previsto appositamente per la conservazione delle informazioni relative ai candidati al fine di essere utilizzate per più procedure concorsuali.**

Nulla di più agevole sarebbe stato per l'Amministrazione acquisire, a seguito delle segnalazioni del ricorrente, i titoli già caricati nel sistema nel rispetto dei principi di trasparenza ma soprattutto per garantire la **scelta dei migliori** in virtù dei noti principi costituzionali impartiti dall'art. 97 della Costituzione.

E' indiscutibile infatti che, per i titoli acquisiti, il ricorrente vanta un'esperienza e una professionalità maggiore rispetto ad altri candidati che lo precedono in graduatoria, che lo stesso è in possesso dei citati titoli e che, per verificare il loro possesso, l'Amministrazione avrebbe potuto facilmente riscontrare tale circostanza con l'accesso al Portale "Step One 2019".

La graduatoria impugnata si presenta, allo stato, chiaramente viziata nella parte in cui l'Amministrazione non ha valutato i titoli in possesso e già dichiarati dal ricorrente con violazione della "lex specialis" e dei richiamati principi costituzionali di cui all'art.97 della Costituzione nonché per eccesso di potere per palese vizio di istruttoria, motivazione, irragionevolezza e illogicità.

L'attribuzione del dovuto punteggio per i titoli non considerati si dovrebbe riconoscere quindi per il solo fatto che l'amministrazione era già in possesso di tali dati perché – come si è visto - precedentemente caricati dal ricorrente sul portale "Step One 2019", istituito per conservare le **informazioni relative ai candidati al fine di essere utilizzate per più procedure concorsuali.**

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE AMICO

Via Piedigrotta n.16
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/556529
E-mail: studiolegaleamico@alice.it
Pec: salvatore.amico77@avvocaticl.legalmail.it

In sostanza, dunque, il ricorrente ha tempestivamente segnalato con le due pec inviate dopo l'esito della prova scritta e dopo avere preso visione della graduatoria provvisoria, la mancata indicazione del titolo di laurea che la stessa Amministrazione aveva già nella propria disponibilità come si è poc'anzi evidenziato.

Fermo quanto sopra, giova a tal riguardo richiamare l'art. 18 comma 2 della l. 241/1990 secondo cui "i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

Non vi è dubbio che, nel caso in parola, il titolo in questione era già in possesso dell'amministrazione che l'avrebbe potuto acquisire d'ufficio perché presente sul portale "Step One 2019" e l'avrebbe dovuto valutare attribuendo il dovuto punteggio (1 punto aggiuntivo) nella graduatoria finale di merito.

Tenuto conto della peculiarità della fattispecie dove il portale di reclutamento "Step One 2019", utilizzato per la procedura conteneva l'indicazione del titolo in possesso del ricorrente, sul punto, è chiaramente conferente alla fattispecie il seguente principio affermato dalla **giurisprudenza amministrativa** secondo cui, anche in tema di concorsi pubblici, in forza dell'art. 18 della l. n. 241/1990, *"l'Amministrazione deve acquisire d'ufficio le notizie di cui sia già in possesso e, comunque, non può far derivare conseguenze pregiudizievoli dalla mancata certificazione di notizie siffatte in capo ai partecipanti a una procedura concorsuale"* (Cfr. tra le tante: T.A.R. Lazio n.11204/2020; T.A.R. Campania, sez. II, 10/09/2015, n.4416; Consiglio di Stato sez. IV, 19/03/2015, n.1489). 13

Ebbene, la giurisprudenza richiamata stabilisce un principio fondamentale in tema di concorsi pubblici e cioè che la Pubblica Amministrazione è onerata di valutare i titoli che sono già in suo possesso o che avrebbe potuto acquisire attingendo dai propri archivi e, nella specie, dal portale di reclutamento appositamente predisposto per contenere e riutilizzare tutti i dati necessari alla partecipazione di più concorsi.

In conclusione, tenuto conto della specifica finalità di banca dati per i concorsi pubblici del portale di reclutamento "Step One 2019" secondo le richiamate linee guida, delle

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE AMICO

Via Piedigrotta n.16
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/556529
E-mail: studiolegaleamico@alice.it
Pec: salvatore.amico77@avvocaticl.legalmail.it

norme sul procedimento e dei richiamati principi giurisprudenziali in tema di acquisizione d'ufficio da parte della PA dei documenti dalla stessa detenuti, gli atti impugnati sono illegittimi ed il presente ricorso è meritevole di accoglimento con il riesame del punteggio e la conseguente attribuzione di n. 1 punto aggiuntivo a favore del ricorrente per il riconoscimento e la valutazione del diploma di laurea in suo possesso.

* * *

II. VIOLAZIONE DI LEGGE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 6 DELLA L. 241/1990 PER OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO”; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART.97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “FAVOR PARTECIPATIONIS”; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CARENZA D’ISTRUTTORIA, DELL’ILLOGICITÀ E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA: NELLA PARTE IN CUI L’AMMINISTRAZIONE NON HA RICONOSCIUTO AL RICORRENTE LA VALUTAZIONE DEI DIPLOMI DI LAUREA IN SUO POSSESSO E IL CORRETTO PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI 2 PUNTI NELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO.

Si è detto che il ricorrente è stato ingiustamente penalizzato dal mancato riconoscimento di 1 punto aggiuntivo dovuto per il possesso del diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza conseguito in data 04/11/2004 con la votazione di 86/110.

Quanto accaduto è dunque frutto di un malfunzionamento dei sistemi informatici e/o mero errore materiale del ricorrente che ha ommesso di inserire il titolo nel “*form*” di compilazione della domanda nonostante lo stesso fosse comunque presente nel Portale e l’Amministrazione ne avrebbe dovuto tener conto per i principi indicati in precedenza.

Da ciò emergono alcune ulteriori e rilevanti considerazioni a sostegno del presente ricorso.

In primo luogo, preso atto che il titolo era già presente nella piattaforma informatica, a seguito delle segnalazioni del ricorrente l’Amministrazione avrebbe potuto concedere il **beneficio dell’errore scusabile** e provvedere alla valutazione del punteggio dovuto in uno spirito di reciproca collaborazione.

Tanto più in considerazione del fatto che, sul portale, il sistema di caricamento della domanda online poteva “trarre in inganno” nella parte in cui precisava l’inserimento di “*ulteriori titoli*” e che il ricorrente ha frainteso tale dicitura come “ulteriori titoli” rispetto a quelli già indicati nell’area riservata del portale “Step One 2019” (proprio in considerazione della finalità di banca dati per più selezioni di detto portale).

Del resto, nella propria attività, l’Amministrazione è sempre tenuta al rispetto delle regole sul procedimento per snellire e a facilitare i rapporti con il privato anche al fine di evitare che l’eccessivo formalismo possa pregiudicare non solo quest’ultimo ma la stessa nella scelta dei migliori candidati.

A conferma di ciò la giurisprudenza amministrativa ha ribadito in diverse occasioni che *“la richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art.97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici” (Cfr. Tar Campania Napoli n.5325/2016; n.5824/2016 e n.1000/2020).*

Un principio che è stato richiamato in un caso analogo anche dal TAR del Lazio nelle recenti ordinanze di accoglimento n. 4635/2021 e n. 4611/2021 relative al concorso per l'assunzione di educatori negli Asili Nido di Roma Capitale.

Anche questo On.le T.A.R. Lazio si è recentemente pronunciato nel procedimento recante R.G.N. 16846/2022 in data 26 gennaio 2023, in un caso assolutamente analogo al presente con ordinanza cautelare, n. 01342/2023, totalmente favorevole al ricorrente i cui titoli non erano stati correttamente valutati nel medesimo concorso pur avendo il candidato inserito i suddetti titoli sul portale “Step One 2019” (all. n. 5).

Ma non solo.

Tenuto conto che il diploma era già indicato sul portale “Step One 2019”, il ricorrente lamenta altresì la mancata attivazione, da parte dell'Amministrazione resistente, della facoltà prevista dall'art. 6 della L.241/1990, ossia il c.d. **“soccorso istruttorio”**, che come noto prevede la possibilità del responsabile del procedimento di richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete cui pure aveva fatto riferimento nella prima delle due pec inoltrate.

Tuttavia, l'Amministrazione non solo non ha provveduto in tal senso, ma non ha neppure riscontrato le due richieste di riesame presentate dal ricorrente negando così il ricalcolo del punteggio senza addurre alcuna giustificazione, nonostante vi fossero (come già ampiamente affermato) tutti i presupposti per la valutazione del richiamato titolo di studio che, con il soccorso istruttorio e una semplice istruttoria, si sarebbero potuti facilmente riscontrare sul portale “Step One 2019”.

Come noto, con il “soccorso istruttorio”, nell'ambito dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione può regolarizzare o integrare la documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

Ciò vale, a maggior ragione, nei concorsi pubblici dove l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali,

come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (*Cfr. C.d.S.n.7975/2019*).

Per queste ragioni, in ossequio al principio del "*favor participationis*", in virtù di quanto previsto dall'art.6 L.n.241/90, l'Amministrazione avrebbe dovuto riscontare le istanze di riesame del punteggio del ricorrente, chiedere i dovuti chiarimenti e limitarsi a integrare la domanda di partecipazione con i dati già indicati sul portale di reclutamento.

Un *modus procedendi* chiaramente rispettoso della "*par condicio*" dei concorrenti per l'evidente circostanza che tali titoli erano già presenti sul portale "Step One 2019".

Nella fattispecie, dunque, il soccorso istruttorio era chiaramente ammissibile perché non correlato a una omissione documentale o a rimettere nei termini il candidato nell'allegazione dei titoli non tempestivamente consegnati (gli stessi erano stati già indicati nel portale) ma di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando rispetto a quanto dichiarato, sia pure in modo non preciso, nella domanda di partecipazione al concorso inviata in via telematica sullo "Step One 2019" (*Cfr. Consiglio di Stato n.3373/2018*).

Nella specie va fatta quindi applicazione del consolidato orientamento per cui, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. "soccorso istruttorio" è tanto più necessaria per le finalità proprie della procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati ai posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza formale facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (*Cfr. Tar Emilia-Romagna n. 416/2022; TAR Campania n. 3250/2021; n. 2293/2021*). Ne deriva che, secondo la richiamata giurisprudenza, l'attivazione del soccorso istruttorio è funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso ad ogni procedura concorsuale, ovvero sia l'assunzione/reclutamento del personale maggiormente qualificato: secondo il Consiglio di Stato infatti: "*il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buona andamento dell'attività della pubblica amministrazione*" (art.97 Costituzione)" (*Cfr. Consiglio di Stato n.7975/2019*).

Per tale ragione, a fronte di errori materiali o dichiarazioni carenti all'interno della domanda di partecipazione, l'Amministrazione ha il **dovere** di attivarsi per sanare o eliminare le irregolarità riscontrate, a maggior ragione laddove la stessa sia stata sollecitata dal privato accertatosi tempestivamente del proprio errore.

Per tale ragione, la scrivente difesa ritiene che, anche nella vicenda in parola, la PA abbia attuato una condotta eccessivamente rigorosa che non ha altro effetto se non quello di

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE AMICO

Via Piedigrotta n.16
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/556529
E-mail: studiolegaleamico@alice.it
Pec: salvatore.amico77@avvocaticl.legalmail.it

danneggiare il ricorrente e la stessa amministrazione che, non applicando il “soccorso istruttorio”, non ha neppure soddisfatto l’interesse pubblico volto al reclutamento del miglior personale possibile come l’istante che, di sicuro, è aspirante altamente qualificato.

Almeno da un punto di vista delle conoscenze derivante dal percorso di studi effettuato dal ricorrente, quest’ultimo è uno degli aspiranti maggiormente qualificati che, per un mero errore (peraltro immediatamente riconosciuto) si trova ingiustamente in una posizione in graduatoria estremamente deteriore rispetto a quella dovuta.

In sostanza tale situazione rappresenta un danno sia per il candidato che per la stessa Amministrazione.

Si può quindi affermare che la fattispecie in esame rientra nei casi tipici in cui l’amministrazione e’ chiamata a provvedere con il “soccorso istruttorio”, perché l’amministrazione ha la disponibilità di intervenire su elementi e dati di cui è già in possesso o che sono stati comunque forniti, anche se solo parzialmente, dal candidato (*cfr. C.d.S.n.4543/2014*).

In definitiva, si può quindi concludere che se l’Amministrazione avesse correttamente provveduto con il “soccorso istruttorio” avrebbe potuto invitare il candidato, dopo la sua segnalazione, a completare la domanda con le indicazioni della laurea già descritta sul portale “Step One 2019”, senza violare in alcun modo la “*par condicio*” dei concorrenti e la legalità della procedura.

Si ribadisce infatti che la rettifica e/o l’integrazione della domanda del ricorrente va solo a completare le dichiarazioni già rese dallo stesso (in questo caso sul portale di reclutamento “Step One 2019”) e relative a titoli già acquisiti, così risolvendosi in una precisazione che non altera la “*par condicio*” fra i concorrenti perché la stessa ha come oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione sostanzialmente già acquisita.

Nella specie, è evidente quindi la violazione del “soccorso istruttorio” e la necessità di provvedere al riesame del punteggio del ricorrente perché, laddove l’amministrazione avesse fatto ricorso a tale istituto avrebbe potuto con tempistiche rapide e semplici, verificare un’informazione già in suo possesso.

Quanto, infine, al pregiudizio subito dal ricorrente per la mancata assegnazione del punteggio aggiuntivo per il possesso del diploma di laurea e al suo interesse al riconoscimento dell’ulteriore punto previsto è sufficiente richiamare quanto si è già detto in precedenza sulla prova di resistenza.

Sotto altro e differente aspetto, in questo modo il ricorrente (separato e padre di due figli minori), in virtù dell’errata collocazione in graduatoria, vedrà preferirsi a lui circa 540 altri

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE AMICO

Via Piedigrotta n.16
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/556529
E-mail: studiolegaleamico@alice.it
Pec: salvatore.amico77@avvocaticl.legalmail.it

candidati, in base alle regole per l'utile scelta dell'amministrazione e della sede di assegnazione, con la conseguenza che verosimilmente sarà costretto ad trasferirsi lontano dalla Sicilia con conseguente ricaduta nel rapporto personale con i propri figli minorenni di 7 ed 11 anni che frequentano le scuole elementari e medie in Sicilia.

* * *

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART.41 C.P.A.

Si rappresenta che, per il loro elevato numero, dalla graduatoria finale di merito non è agevole individuare i soggetti controinteressati che precedono il ricorrente né individuare i loro indirizzi di residenza o le pec per provvedere alla notifica del ricorso.

Pertanto, ai fini della conoscenza dell'atto e ove ritenuto necessario, si chiede che l'Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.* mediante pubblicazione del ricorso sul portale dedicato allo scopo presente sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza.

* * *

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti di "*fums boni iuris*" e "*periculum in mora*" per concedere la sospensione degli atti impugnati adottando le misure cautelari più opportune.

Il *fumus* emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate.

Quanto al *periculum*, si rileva la necessità di sospendere gli atti impugnati affinché l'Amministrazione possa provvedere, quanto prima, al riesame dei titoli in possesso del ricorrente adottando così gli opportuni provvedimenti per la determinazione del punteggio dovuto di n. 1 punti in più previsto dall'art. 7 del bando per i titoli posseduti e evidenziati tramite i plurimi messaggi inviati via pec (laurea magistrale in Giurisprudenza - LMG01) .

L'**esigenza cautelare** è evidente perché, stante l'avvenuta pubblicazione, a breve, in virtù di quanto previsto dall'art.10 del Bando, i candidati saranno chiamati a manifestare, a pena di decadenza, la scelta dell'amministrazione di destinazione secondo le modalità che verranno indicate sul sito istituzionale e comunque in base alla posizione in graduatoria; di conseguenza, l'Amministrazione procederà poi con l'assegnazione dei candidati vincitori alle amministrazioni di destinazione sulla base delle preferenze dagli stessi espresse secondo l'ordine di graduatoria.

E' necessario ottenere, prima che non sia più possibile effettuare la scelta dell'amministrazione, un provvedimento cautelare che permetta il rapido riesame del punteggio del ricorrente con conseguente modifica della posizione in graduatoria che lo potrebbe portare dalla posizione

attuale n. 756 alla posizione n. 210 circa.

Laddove fosse riconosciuta la fondatezza del presente ricorso, è evidente che il ricorrente avrebbe diritto alla scelta che, in assenza di provvedimento cautelare per il riesame del punteggio, gli sarebbe inesorabilmente compromessa.

Risulta quindi indispensabile ottenere un provvedimento cautelare volto al **rapido riesame dei titoli** del ricorrente finalizzato al ricalcolo del punteggio complessivo e alla successiva rideterminazione della futura posizione in graduatoria.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo **ordinatorio e propulsivo** - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale (*Cfr. tra le tante: TAR del Lazio n.1902/2011*).

In tale prospettiva è chiaro che nel tempo occorrente per la definizione del merito della vicenda, il ricorrente correrebbe il serio e concreto rischio di non potere operare la scelta dell'amministrazione di assegnazione né della sede nei dovuti modi di legge.

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare che consenta all'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente.

* * *

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa adozione di idonea misura cautelare, accogliere il presente ricorso e annullare gli atti impugnati come in epigrafe nella parte in cui non è stato attribuito alcun punteggio relativo al titolo di studio vantato dal ricorrente, con conseguente rivalutazione della laurea in suo possesso, aggiunta dei punteggi dovuti secondo quanto stabilito dal bando, modifica del punteggio complessivo e ricollocazione nella graduatoria finale di merito nella corretta posizione di graduatoria.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari.

Ai fini del contributo unificato, si rappresenta che il ricorrente è esente, avendo conseguito un reddito imponibile inferiore ad € 34.107,72 come da dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021 presentata nell'anno 2022.

* * *

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. Graduatoria del 19/04/22 concorso codice AMM;

STUDIO LEGALE
Avv. SALVATORE AMICO
Via Piedigrotta n.16
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934/556529
E-mail: studiolegaleamico@alice.it
Pec: salvatore.amico77@avvocaticl.legalmail.it

2. Bando di concorso;
3. Pec del 30/07/2022;
4. Pec del 10/03/2023;
5. Copia Ord. N 01342/2023;
6. Domanda di partecipazione al concorso;
7. Diploma di laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01);
8. Schermata “area personale” portale Step One 2019;
9. Lettera di partecipazione al concorso;
10. Questionario prova scritta del ricorrente;
11. Guida portale Step One 2019;
12. Schermata internet Ripam;
13. Direttiva n.3 del 24/04/2018.

Caltanissetta/Roma, 21/04/2023

Avv. Salvatore Amico